



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

ORDINANZA

N. 21	OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 – PERCORSI/SENTIERI N. 241 (DOGANA VECCHIA – CENGIA DEL BANCO) E N. 242 COMPRESA LA FERRATA “FRANCESCO BERTI”. DIVIETO DI ACCESSO E PERCORRENZA.
Data: 18/06/2025		
	AREA:	Sindaco

IL RESPONSABILE

VISTI gli eventi franosi che si sono verificati nel giorno 15/06/2025 e che hanno interessato la zona della Croda Marcora;

VALUTATO che sussiste quindi una grave condizione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità causato dai possibili movimenti franosi e dai recenti avvenimenti verificatisi;

ATTESO che le condizioni generali sono aggravate dalla possibilità di pericolo imminente da parte dei fruitori nel percorso e da gruppi organizzati da associazioni o organizzazioni turistiche specializzate allo scopo, che potrebbero avere conseguenze gravi per la loro salute;

CONSIDERATA l'urgenza dalla situazione di pericolo immediato e incombente cui non è possibile far fronte con mezzi ordinari e che occorre eliminare ogni possibile rischio a carico dei fruitori dei luoghi per il principio di massima cautela;

DATO ATTO che nella fattispecie concreta sussistono evidenti esigenze di celerità del provvedimento amministrativo che impediscono l'attuazione della procedura disciplinare degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 in quanto ogni ulteriore indugio potrebbe produrre pregiudizi gravi e difficilmente riparabili ove si manifestassero incidenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere posto a conoscenza della cittadinanza tutta e delle organizzazioni territoriali interessata al controllo e alla vigilanza del territorio al fine di evitare conseguenze gravi per la pubblica incolumità;

Ai sensi del dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1. il divieto di accesso e di percorrenza del sentiero n. 241 (Dogana Vecchia – Cengia del banco) nonché di inibire l'accesso e la percorrenza del sentiero n. 242 compreso la ferrata “Francesco Berti” in attesa di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei predetti sentieri e della predetta ferrata;
2. il posizionamento immediato di idonei segnali di emergenza e divieto riferiti nella presente ordinanza.

Il personale tecnico, ed i soggetti espressamente incaricati dal Comune di San Vito di Cadore, potranno accedere a condizione che abbiano adottato le precauzioni necessarie, per le verifiche e gli interventi necessari di cui alle precedenti specificazioni.

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n.

La presente ordinanza produce effetto fino a diversa nuova comunicazione.

Che in applicazione della L. 06 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni.

-	Prefettura	Belluno
-	Ufficio tecnico	Sede
-	Comando Vigili del fuoco	Belluno
-	Stazione Carabinieri	San Vito di Cadore
-	Commissariato di Polizia	Cortina d'Ampezzo
-	Gruppo Guide Alpine Cortina	Cortina d'Ampezzo
-	Club Alpino Italiano, Sezione di San Vito di Cadore	San Vito di Cadore

DE BON FRANCO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.